

Roma, 7 novembre 2012

Circolare n. 250/2012

Oggetto: Lavoro – Contratti a termine - Prosecuzione del contratto – Modalità di comunicazione - D.M. 10.10.2012, su G.U. n. 251 del 26.10.2012.

Come è noto la *legge Fornero* (art. 1, comma 9 legge n. 92/2012), a fronte dell'allungamento della possibilità di proseguire il contratto a termine oltre la scadenza senza che si determini la sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato (30 giorni per i contratti di durata fino a 6 mesi e 50 giorni per i contratti di durata superiore contro, rispettivamente, i precedenti 20 e 30 giorni), ha introdotto l'obbligo per le aziende che decidono di avvalersi di tale facoltà di fornirne preventiva comunicazione al *Centro per l'impiego* territorialmente competente.

In attuazione della suddetta disposizione il Ministero del Lavoro ha precisato che la comunicazione in questione (in vigore dal 25 novembre prossimo) va effettuata secondo le stesse modalità già previste per le tradizionali comunicazioni obbligatorie (instaurazione, trasformazione, proroga o cessazione del rapporto di lavoro) al *Centro per l'impiego* (DM 30.10.2007).

Fabio Marrocco
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 138/2012 e 3/2008
Allegato uno
Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 251 del 26.10.2012 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 ottobre 2012

Modalità di comunicazione sulla prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreta:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

Il presente decreto definisce le modalità di comunicazione della prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato.

Art. 2

Modalità di comunicazione

La prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato, va comunicata al centro per l'impiego ove è ubicata la sede di lavoro secondo le modalità di trasmissione di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, concernente le comunicazioni obbligatorie.

Art. 3

Disposizioni finali

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2012

Il Ministro: Fornero